



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 25 del 04/11/2020

Determinazione nr. 739 del 04/11/2020

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: **CIG. Z312F149FF. FORNITURA CAPI SFUSI DOTAZIONI INDIVIDUALI TECNICO LOGISTICHE PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 2^ TRANCHE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l'altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all'arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

VISTA la L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile." e sue s.m.i.;

VISTO in particolare l'articolo 7 della Legge Regionale 64/1986, che riconosce al Comune, ente base di protezione civile, la funzione di organizzare e coordinare gli apporti del volontariato, dando luogo ad una struttura che risulta più strettamente collegata all'Ente locale, venendo di fatto inserita nei servizi comunali di protezione civile;

PRECISATO che il modello organizzativo adottato dalla Regione in tema di volontariato di protezione civile trova espressione, fra gli altri, nei regolamenti attuativi di seguito descritti:

- regolamento approvato con D.PG.R. 12 settembre 1988, n. 0366/Pres., che stabilisce le modalità di iscrizione all'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato, suddiviso per competenze professionali e specialità nonché per livello di operatività territoriale, e gli obblighi derivanti dall'iscrizione;

Tipo Atto: DIM

- regolamento approvato con D.P.G.R. 10 luglio 1991, n. 0381/Pres. per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile;

VISTA la deliberazione consiliare n. 102 di data 19/09/1991, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile di Cervignano del Friuli";

VISTO il Decreto dell'Assessore alla Protezione Civile n. 176/DRPC/92 con il quale è stata disposta l'iscrizione del Gruppo comunale di volontari di protezione civile del Comune di Cervignano del Friuli al n. 77/92 dell'Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di cui all'art. 30 della L.R. 64/86 nel settore di attività tecnico-logistico;

VISTO il D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 con il quale, in attuazione della L. 16/03/2017, n. 30, recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", è stato adottato il "Codice della protezione civile" in vigore dal 06/02/2018;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 di data 27/04/2018 recante ad oggetto "Adozione nuovo Regolamento Servizio comunale di protezione civile e Regolamento comunale Gruppo volontari di protezione civile";

VISTO, da ultimo, il decreto del sindaco n. 126 di data 21/10/2020 di aggiornamento elenco iscritti al Gruppo comunale di volontari di protezione civile e di aggiornamento cariche, di seguito dimissioni, nuove iscrizioni ed avvicendamenti;

DATO ATTO che il Gruppo comunale di protezione civile del Comune di Cervignano del Friuli consta attualmente di n.32 volontari;

PRESO ATTO che i volontari di protezione civile debbono essere forniti, fra l'altro, di adeguate dotazioni e dispositivi di protezione individuali al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

RILEVATO CHE:

- alcune delle dotazioni individuali attualmente in uso ai volontari di protezione civile risultano obsolete per la normale usura e necessita procedere alla loro sostituzione come pure necessita procedere al reintegro dei D.P.I. soggetti a scadenza per deperibilità dei materiali;
- di seguito a nuove iscrizioni al Gruppo in parola necessita procedere all'acquisizione di nuove dotazioni individuali di protezione civile;

FATTO PRESENTE CHE:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- dal 01 marzo 2020 al 14 luglio 2020 sono intervenuti diversi DPCM recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- anche a livello regionale sono intervenute ordinanze contingibili e urgenti a firma del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla n. 1/PC del 21/03/2020 alla n. 22 del 31/07/2020, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019.";
- i volontari appartenenti al Gruppi comunale di protezione civile hanno avuto parte attiva nell'ambito dell'emergenza in parola essendo stati impiegati, in particolare nelle fasi di massima allerta-allarme e/o di attivazione di alcune funzioni del Centro Operativo Comunale per la prestazione di attività di supporto alla

popolazione e di attività diverse in conformità alle richieste di volta in volta diramate con circolari della Protezione civile della RAFVG;

- nel corso dell'emergenza in parola si sono verificate in numero consistente nuove iscrizioni al Gruppo comunale di protezione civile e che per detti volontari necessita disporre di adeguate dotazioni personali al fine di consentire l'operatività dei volontari medesimi in condizioni di sicurezza;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020." ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza e le disposizioni per l'adozione di specifiche misure di contenimento dell'epidemia;
- per quanto sopra esposto è necessario garantire immediatamente l'operatività in sicurezza dei volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile mediante l'acquisto delle necessarie dotazioni personali;

VISTA la comunicazione email della Protezione civile della RAFVG in data 12/05/2020, agli atti dell'Ufficio Comunale di Protezione civile, che dà notizia della prossima approvazione di nuovi capitolati tecnici per dotazioni individuali da destinarsi ai volontari, nonché delle attività in itinere, a cura della Centrale unica di Committenza (CUC) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, afferenti la procedura per l'individuazione degli operatori economici con i quali definire debito accordo quadro per la fornitura ai Comuni delle dotazioni di protezione individuale per i propri volontari di protezione civile;

RILEVATO, di seguito consultazione della piattaforma della Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia e *AppaltiFVG*, che la Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni per l'affidamento della fornitura di vestiario e accessori a ridotto impatto ambientale per la Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (codice iniziativa 18PRG44 - tender_10653) risulta ad oggi in itinere, con data di scadenza presentazione manifestazioni di interesse al 14/12/2020;

VISTI i documenti e "[Capitolato Tecnico Logistico 2018 ver. A](#)" e "[Capitolato Tecnico Logistico 2018 ver. B](#)" afferenti i DPI da assegnare ai volontari dei gruppi comunali di protezione civile redatti a cura della Protezione Civile della RAFVG e pubblicati sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <https://www.protezionecivile.fvg.it/it/volontariato/eventi/piano-tecnico-capitolati-tecnici>;

ESPERITA speditiva indagine di mercato, come da documentazione agli atti dell'Ufficio Comunale di Protezione civile e rilevata la difficoltà di reperimento sul mercato, per ordini contenuti, di dotazioni personali integrali corrispondenti ai capitolati tecnici in vigore alla data attuale, dovuta alla specificità ed onerosità di alcuni dei materiali di confezione, alla situazione contingente di stagnazione patita dalle aziende produttive anche in conseguenza dell'emergenza in atto nonché a motivo della gara europea a procedura aperta avviata dalla CUC regionale ed ancora in itinere;

RITENUTO per quanto sopra esposto, nelle more dell'esperimento da parte della CUC Regionale delle procedure necessarie alla definizione del suddetto "accordo quadro", di procedere all'acquisizione di dotazioni personali corrispondenti ai capitolati tecnici 2017 e/o 2018 della PC della RAFVG, anche non integrali e secondo le disponibilità di mercato, nel numero strettamente necessario a garantire la minima operatività in sicurezza dei volontari appartenenti al Gruppo comunale;

VISTO l'elenco delle esigenze di dotazioni rilevato in seno al Gruppo di volontari, come di seguito descritte, per una spesa stimata inferiore a € 5.000,00 oltre all'IVA di legge e ritenuto di approvarlo:

Rif. n.	DESCRIZIONE	pezzi n.
1	BERRETTO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	25
2	GIACCONE IMPERMEABILE E TRASPIRANTE	5
3	COPRIPANTALONE IMPERMEABILE TRASPIRANTE	5
4	PANTALONE OPERATIVO (2017)	10
5	GIUBBETTO OPERATIVO (2017)	10
6	CALZATURE DI SICUREZZA	4

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 36, comma 1, che precisa: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50";
- l'art. 37, comma 1, che stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- l'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: " 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) [omissis];
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)" come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, fra l'altro, che le amministrazioni locali, tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo

comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che il valore della fornitura da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, rientrando fra le spese di modico valore si può procedere all'acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che di seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare mentre per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 5.000 e 40.000 euro è possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l'obbligo di ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici equivalenti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RICHIESTO a tal fine per le vie brevi debito preventivo di spesa dell'operatore economico OPENLAND TACTICAL S.R.L. con sede legale via Barcis 1/E – 33170 Pordenone (PN) - Codice fiscale 0180449093;

VISTO il preventivo di spesa n. 427 di data 02/11/2020 presentato dalla ditta interpellata ed afferente la fornitura di quanto parola, che riporta i seguenti prezzi unitari, ritenuti congrui:

Rif. n.	DESCRIZIONE	pezzi n.	Prezzo €/cad.	Totale €
1	OPT-PC016 BERRETO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	25	12,50	312,50
2	OPT-PC003 GIACCONE IMPERMEABILE E TRASPIRANTE	5	249,00	1.245,00
3	OPT-PC006 COPRIPANTALONE IMPERMEABILE TRASPIRANTE	5	149,00	745,00
4	OPT-PC008 GIUBBETTO OPERATIVO (2017)	10	60,00	600,00
5	OPT-PC010 PANTALONE OPERATIVO (2017)	10	42,00	420,00
6	OPT-PC022 CALZATURE DI SICUREZZA	4	95,00	380,00
Sommano		59	:=	3.503,50

per un importo contrattuale di € 3.503,50.= ed una spesa complessiva di € 4.274,27.=(di cui € 3.503,50.= imponibile + € 770,77.= IVA 22% su imponibile);

ACCERTATO che la spesa di cui sopra trova copertura nel Bilancio Comunale di Previsione 2020-2022, in conto competenza, al capitolo 11011.03.109335000 - Spese per acquisto equipaggiamento per protezione civile - COVID-19, che presenta adeguata disponibilità;

ACCERTATA preliminarmente la regolarità contributiva dell'operatore economico di cui sopra, come da documentazione agli atti;

RITENUTO, per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) alla società più sopra individuata;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta;

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie finanziate con i risparmi di spesa dovuti al differimento del pagamento della quota capitale dei mutui in scadenza nell'esercizio

2020, concessi dalla CDP agli enti locali e trasferiti al MEF, ai sensi art. 112 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, di cui alla Variazione di Bilancio e storno fondi Triennio 2020-2022 n. 3/2020 approvata con Deliberazione Consiliare n. 5 del 15/05/2020 (Codice Var. 150/2020);

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

- 1. DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la "FORNITURA DI CAPI SFUSI DI DOTAZIONI INDIVIDUALI TECNICO LOGISTICHE PER I VOLONTARI DELGRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 2^ TRANCHE 2020" alla società OPENLAND TACTICAL S.R.L. con sede legale via Barcis 1/E – 33170 Pordenone (PN) - Codice fiscale 01804490934 - per una spesa complessiva di € 4.274,27.= (di cui € 3.503,50.= imponibile + € 770,77.= IVA 22% su imponibile, accettando il preventivo di spesa n. 427 di data 02/11/2020, ritenuto congruo;

2. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto corrente è “fondi propri anno corrente”;

3. DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa come sopra impegnata per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

nr. riga	Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.
01	4.274,27.=	11011.03.109335000 - Spese per acquisto equipaggiamento per protezione civile - COVID-19	2020

Soggetto / Sede legale:	OPENLAND TACTICAL S.R.L. con sede legale via Barcis 1/E – 33170 Pordenone (PN)
Codice fisc. /P.I.:	01804490934
CIG:	Z312F149FF

4. DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta entrata/spesa è interamente imputata all'esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l'anno;

5. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 109335000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2020	4.274,27.=	2020	4.274,27.=
TOTALE:		4.274,27.=	TOTALE:	4.274,27.=

6. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto corrente di cui trattasi è il seguente:

euro	fonti di finanziamento	
4.274,27.=	fin.5	fondi propri anno corrente

7. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8. DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente.

9. DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

10. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

11. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

- 12.DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
- 13.DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
- 14.DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- 15.DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 04/11/2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco